

CONGEDI E BONUS PER I GENITORI CHE LAVORANO

dal 13 marzo al 30 giugno 2021

In caso di figli convidenti

- interessati dalla **sospensione dell'attività didattica in presenza**;
- colpiti da **infezione da COVID-19**;
- posti in quarantena dal dipartimento di prevenzione dall'ASL

LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI

- Solo se non è possibile lo smart working, **uno dei genitori può astenersi dal lavoro con modalità diverse** a seconda dell'età del figlio/a e dell'eventuale condizione di **handicap grave**:
 - CONGEDO COVID-19 indennizzato al 50% della retribuzione e con contribuzione figurativa** in caso di:
 - **figli minori di 14 anni**,
 - **figli di tutte le età con disabilità in situazione di gravità**, che siano iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza, o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura;
 - CONGEDO NON INDENNIZZATO e senza contribuzione**, in caso di **figli di età compresa fra 14 e 16 anni**: nei confronti del genitore che si astiene dal lavoro vige il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

La possibilità di ricorrere a una delle due misure è riservata a **uno solo dei due genitori**: i genitori possono però alternarsi nell'utilizzo dei congedi. **Non** è possibile farvi ricorso per i **giorni in cui l'altro genitore non svolge alcuna attività lavorativa** (per esempio perché non occupato o sospeso dal lavoro perché posto in cassa integrazione).

Gli eventuali periodi di congedo parentale già fruiti nel periodo 1° gennaio-13 marzo 2021, per le medesime necessità riferite al figlio/a (sospensione dell'attività didattica in presenza, infezione da Covid-19, quarantena), possono essere convertiti a domanda nel congedo indennizzato al 50%.

LAVORATORI autonomi, lavoratori iscritti alla gestione separata, **PERSONALE del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, forze dell'ordine e sanitari**

- **BONUS PER L'ACQUISTO DI SERVIZI DI BABY SITTING** per i figli convidenti minori di anni 14, nel limite massimo complessivo di **€ 100 settimanali**. Il bonus può essere scelto e fruito solo se l'altro genitore non accede alle altre tutele previste dal decreto.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI O PER INOLTARE LA DOMANDA,
rivolgeti alle sedi del Patronato INCA CGIL (<https://www.cgilpiemonte.it/inca/>)

Torino, 18 marzo 2021